

TI_GERICHTE 14.2004.57 vom 25. August 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2004.57

FR: TI_GERICHTE 14.2004.57 du 25 août 2004

IT: TI_GERICHTE 14.2004.57 del 25 agosto 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Gli appelli di APPE1 e APPE2, presentati in un unico atto e riferiti a un'unica decisione, contengono le stesse conclusioni e motivazioni. Le cause vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell'art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

E. 2

In virtù dell'art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF, l'autorità competente informa il giudice del fallimento qualora tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si debba presumere la rinuncia in conformità degli art. 566 ss. e 573 CC. Dopo aver verificato l'effettiva realizzazione di tale presupposto, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento (art. 193 cpv. 2 LEF). Contrariamente a quanto allegato dagli appellanti (cfr. appello, ad 1.2), l'«autorità competente» in virtù dell'art. 193 cpv. 1 LEF non è l'Ufficio dei fallimenti bensì l'autorità cantonale competente per ricevere le dichiarazioni di rinuncia ex art. 570 CC (cfr. Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1999, n. 3 ad art. 193; Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 193; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 23 ad art. 193; Ivo Schwander, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 4 ad art. 573; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 41 ad § 39), nel Canton Ticino il pretore (cfr. art. 2 n. 11 LAC). In ogni caso, i creditori e gli eredi del defunto possono anche loro chiedere la liquidazione della successione in via di fallimento nella stessa ipotesi (cfr. art. 193 cpv. 1 n. 1).

E. 3

La procedura è retta dagli art. 169, 170 e 173a-176 LEF (art. 194 cpv. 1 LEF).

E. 3.1

La procedura si svolge quindi secondo il rito sommario (cfr. art. 25 n. 2 lett. a LEF; Brunner, op. cit., n. 13 ad art. 193 e n. 1 e 4 ad art. 194; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 193 e n. 11 ad art. 194) e, di regola, non vi è obbligo di contraddittorio (cfr. art. 19 LALEF), ragione per la quale l'art. 194 cpv. 1 LEF non rinvia all'art. 168 LEF, il quale prescrive la tenuta di un'udienza fallimentare. È tuttavia comunemente ammesso che la procedura possa in determinate circostanze assumere un carattere contenzioso (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 3 ad

art. 194), motivo per il quale è ad esempio riconosciuto un diritto di ricorso autonomo degli eredi (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 7 ad art. 193; B runner , op. cit., n. 14 ad art. 193; Gilliéron , n. 40 ad art. 193). Quest'ultimo autore (op. cit., n. 36 ad art. 193) sostiene addirittura che nei casi in cui l'istanza sia stata presentata da un creditore o da un erede gli altri interessati dovrebbero essere citati ad un'udienza. La questione può, nel caso concreto, essere lasciata aperta: per quanto di rilievo nella procedura in esame appare in ogni caso indiscutibile che gli altri creditori ed eredi rivestono la qualità di parte. La legittimazione passiva del APPO1 è pertanto data.

E. 3.2

L'art. 194 cpv. 1 LEF rinvia in particolare all'art. 174 LEF. È di conseguenza dato ricorso contro la decisione del giudice del fallimento, nel Cantone Ticino alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (cfr. art. 19 LALEF). Le parti possono avvalersi dei fatti nuovi verificatisi anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti pseudonova) (cfr. art. 174 cpv. 1 LEF e 22 cpv. 4 LALEF).

E. 4

Gli appellanti fondano la propria istanza sull'asserita insolvenza della successione della madre.

E. 4.1

Secondo l'art. 566 cpv. 2 CC, la rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento del decesso fosse notoria o risultasse da atti ufficiali, in particolare quando esistevano contro di lui attestati di carenza beni (cfr. Schwander, op. cit., n. 7 ad art. 566), ciò che era il caso nella fattispecie (15 attestati per un totale di fr. 92'491.--, cfr. doc. A, a p. 2).

E. 4.2

La presunzione di rinuncia viene però a decadere se l'erede si è ingerito negli affari della successione, ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso oppure ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all'eredità (cfr. art. 571 cpv. 2 CC; DTF 70 II 202; Tuor/Picenoni , Berner Kommentar, Zurigo 1966; vol. III/2, n. 9 ad art. 571; Paul Pietet , *Traité de droit privé suisse*, ed. francese Friburgo 1975, vol. IV, p. 538 ad § 78/IV; Schwander , op. cit., n. 8 ad art. 566; cfr. pure Gilliéron , op. cit., n. 36 ad art. 193). Il giudice del fallimento può respingere l'istanza di fallimento se la decadenza del diritto di rinunciare alla successione è manifesta o ammessa (cfr. Arnold Escher , *Zürcher Kommentar*, vol. III/2, 3. ed., Zurigo 1960, n. 19 ad art. 571; Tuor/Picenoni , op. cit., n. 8a ad art. 571; decisione 26 gennaio 2001 dell'Appellationshof bernese in BLSchK 2002, 31 ad 2 i.f.; Schwander , op. cit., n. 8 ad art. 571); negli altri casi, dovrebbe aspettare la decisione del giudice civile. A dire il vero, poiché l'art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF rinvia agli art. 566 ss. CC – e pertanto anche all'art. 571 CC – va riconosciuto al giudice del fallimento il potere di esaminare a titolo pregiudiziale anche la questione di un'eventuale perenzione o decadenza del diritto di rinunciare alla successione, risp. il rovesciamento della presunzione di rinuncia, ritenuto che ciò sarà, se del caso, decisa definitivamente dal giudice civile. L'art. 193 cpv. 2 LEF non prevede infatti la possibilità di una sospensione della procedura fallimentare. Qualora il giudice civile dovesse decidere in modo diverso rispetto al giudice del fallimento, l'istante potrà presentare una nuova istanza di fallimento, risp. i creditori potranno escutere l'erede il cui diritto di rinuncia è perento sul proprio patrimonio, parallelamente alla procedura fallimentare (in questo senso: SJZ

1926/27, p. 329 ad n. 257; Escher , op. cit., n. 19 ad art. 571).

E. 4.3

La decadenza del diritto di rinunciare alla successione va accertata d'ufficio (cfr. Schwander , op. cit., n. 2 ad art. 571). L'onere della prova dei fatti costitutivi della decadenza spetta però a chi l'allega (art. 8 CC), nel caso di specie al APPO1.

E. 4.4

La giurisprudenza e la dottrina dominante interpretano l'art. 571 cpv. 2 CC in modo fondamentalmente oggettivo, ritenendo che sono da considerare come atti d'ingerenza quelli che dal punto di vista di un terzo sono da considerare come eccedenti la semplice amministrazione della successione, riservata la facoltà per l'erede di dimostrare che nel caso concreto il suo comportamento non era intenzionale oppure che egli non poteva agire in diverso modo (cfr. DTF 54 II 416; 70 II 205; Piotet , op. cit., p. 534 ss.; Schwander , op. cit., n. 5 ad art. 571; contra: Escher , op. cit., n. 12 ad art. 571; non si pronunciano in modo chiaro: Tuor/Picenoni , op. cit., n. 9-11 ad art. 571, che interpretano però la nozione d'ingerenza quale accettazione tacita dell'eredità, cfr. n. 10 e 11). Anche se all'art. 571 cpv. 2 CC sono enumerati diversi tipi di atti determinanti la decadenza del diritto di rinunciare, in realtà occorre solo distinguere tra gli atti di semplice amministrazione della successione (senso ampio, comprendente anche la continuazione degli affari correnti del defunto) e quelli che vanno oltre (ingerenza nel senso largo). a) Il primo giudice ha respinto l'istanza poiché gli istanti avevano inoltrato diversi ricorsi e reclami concernenti la defunta madre. Le procedure vertenti sulla contestazione della nomina di un suo curatore sono irrilevanti in questa sede, siccome anteriori al decesso, che vi ha posto fine. Per quanto concerne il reclamo 16 aprile 2003 contro la decisione 27 marzo 2003 della Sezione del sostegno a enti e attività sociali (doc. 6), può essere considerato quale atto di semplice amministrazione (cfr. ad es. DTF 54 II 423, c. 5; Piotet , op. cit., p. 536; Schwander , op. cit., n. 5 ad art. 571), dato che la procedura di contestazione delle rette era già in corso prima del decesso, avvenuto il 12 aprile 2003, e gli istanti non disponevano del tempo necessario per richiedere l'autorizzazione a stare in lite dalla competente autorità in materia di successioni (ossia il Pretore a proposito di tale autorizzazione, cfr. DTF 54 II 419 s.; Piotet , op. cit., p. 537; Schwander , op. cit., n. 5 i.f. ad art. 571). Invece, l'inoltro del ricorso 15 maggio 2003 al Consiglio di Stato (doc. 8), ma soprattutto del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale 29 settembre 2003 (doc. 17) contro la decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato, va considerato quale ingerenza negli affari della successione. Non si tratta infatti della semplice continuazione di una procedura in corso, ma di stadi processuali diversi, per di più connessi con costi non indifferenti (spese di patrocinio, tassa di giudizio di fr. 600.-- nel primo caso [doc. 14], di fr. 2'000.-- nel secondo [doc. 21]). Inoltre, gli appellanti, assistiti da un avvocato, non potevano ignorare che dopo la scadenza del termine di 3 mesi per rinunciare alla successione (art. 567 CC), essi non avrebbero più potuto rappresentarla come in precedenza in qualità di eredi provvisori in virtù dell'art. 560 CC, salvo che avessero – anche tacitamente – accettato l'eredità (ricordato che la comunione ereditaria non ha personalità giuridica, gli eredi dovendo agire a nome proprio in comune, cfr. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, n. 4 ad art. 41; Angelo Olgiati , Le norme generali per il procedimenti civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, pp. 316 s.). Il APPO1 poteva quindi in buona fede considerare che gli appellanti avevano tacitamente accettato la successione e potevano di conseguenza validamente rappresentare la comunione ereditaria della defunta madre (cfr. doc. 23 e 24). Certo, il Tribunale federale ha messo in dubbio la

legittimazione attiva degli appellanti (cfr. doc. 21, cons. 2.2), ma ciò perché il decesso di _CON1 non era stato allegato né nel ricorso (cfr. doc. 17) né nella decisione 26 agosto 2003 del Consiglio di Stato (doc. 14). b) Anche l'impossessarsi dei gioielli della madre (una catenella d'oro, due anelli e un ciondolo) costituisce un atto eccedente la semplice amministrazione ai sensi dell'art. 571 cpv. 2 CC. Gli appellanti non hanno d'altronde provato che detti oggetti fossero privi di valore economico. Lascia perplessi inoltre il fatto che essi, se – come pretendono – era così evidente che non avrebbero accettato la successione, non hanno chiesto al Pretore cosa dovevano fare con gli attivi successori e hanno aspettato un anno per chiederne la liquidazione in via fallimentare (il Pretore, come visto, aveva motivi per ritenere che gli eredi avevano tacitamente accettato la successione).

E. 5

L'appello 13 maggio 2004 di APPE1 e APPE2, _____, va quindi respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 174, 193, 194 LEF, 566, 571 CC, 19, 22 LALEF, nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.